



COMUNE DI SUSÀ

Verbale n. 7 del 20/05/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di maggio, il sottoscritto dott. Stefano PUGNO, Revisore dei Conti del Comune di Susa, procede all'emissione del parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/2022 – VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE.

PREMESSA

Richiamato:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 29.09.2020, con cui il Comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU;
- art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*,

Dato atto che:

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 è stato differito al 31 maggio 2022;



- la Legge di conversione del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, è intervenuta anche in materia di regole sulla esenzione IMU per l'abitazione principale andando a normare le agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi;

VERIFICHE E RISCONTRI

Atteso che ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno,

Visti:

- l' Allegato regolamento comunale IMU, che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto;
- l'art. 78 bis c. 3 del DL 104/2020 che recita: "Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola";
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale,

CONCLUSIONE

In relazione alle verifiche e riscontri effettuati, il sottoscritto Revisore

esprime parere favorevole

relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/2022.

Il Revisore dei Conti
Dott. Stefano PUGNO